



“Consiglio regionale della Campania”

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 5 del 19/01/2026

Testo unico in materia di prevenzione e contrasto alla violenza maschile sulle donne. Disposizioni di riordino e abrogazioni di norme regionali

Firmato da: Loredana Raia

XII Legislatura
Proposta di legge

“Testo unico in materia di prevenzione e contrasto alla violenza maschile sulle donne. Disposizioni di riordino e abrogazioni di norme regionali”

a iniziativa della consigliera

Loredana Raia

INDICE

Capo I – Principi generali

Articolo 1 - Principi e finalità

Articolo 2 - Definizioni

Capo II – Rete regionale contro la violenza

Articolo 3 - Costituzione della Rete regionale antiviolenza

Articolo 4 - Reti territoriali antiviolenza

Articolo 5 - Rete sanitaria contro la violenza

Articolo 6 - Codice rosa

Articolo 7 – Percorso di tutela delle vittime di violenza ed équipe multidisciplinare

Articolo 8 - Tavolo regionale antiviolenza

Articolo 9 - Piano triennale regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile contro le donne

Capo III – Strutture

Articolo 10 Centri antiviolenza, Case rifugio e Alloggi residenziali per la semi-autonomia

Capo IV - Interventi

Articolo 11 - Interventi di accoglienza, sostegno e percorsi per l'autonomia personale ed economica delle vittime di violenza di genere e dei loro figli

Articolo 12 - Interventi a sostegno degli orfani di femminicidio

Articolo 13 - Azioni di sensibilizzazione e prevenzione

Articolo 14 - Attività di informazione

Articolo 15 - Attività di formazione del personale operante nella Rete

Articolo 16 - Azioni di contrasto alla discriminazione di genere nella comunicazione

Articolo 17 - Interventi rivolti alle vittime di violenza assistita

Articolo 18- Interventi per il contrasto dei fenomeni della tratta e della riduzione in schiavitù

Articolo 19 - Interventi per la prevenzione del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili

Articolo 20 Interventi per uomini maltrattanti

Articolo 21 - Banca dati regionale

Articolo 22 Costituzione di parte civile

Articolo 23 Giornata regionale in memoria di tutte le vittime di femminicidio

Capo V – Attuazione e monitoraggio

Articolo 24 - Provvedimenti di attuazione

Articolo 25 - Clausola valutativa

Capo VI – Disposizioni finanziarie e finali

Articolo 26 - Norma finanziaria

Articolo 27 – Abrogazioni e norma transitoria

Articolo 28 Entrata in vigore

Capo I

Principi generali

Art. 1

(Principi e finalità)

1. Nel rispetto delle dichiarazioni e delle risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, degli orientamenti e delle direttive e risoluzioni dell'Unione Europea della Convenzione di Istanbul, dei principi costituzionali, delle leggi vigenti e dello Statuto, la Regione Campania riconosce che ogni forma di violenza o minaccia di violenza maschile sulle donne, di seguito violenza, costituisce una violazione dei diritti umani, della dignità personale, della libertà di espressione e della sicurezza individuale, della negazione di una relazione improntata al rispetto e al riconoscimento dell'altro.

2. La Regione:

a) previene e contrasta ogni forma di violenza, diretta o assistita, domestica e di stalking, anche condotta attraverso i nuovi strumenti della comunicazione digitale;

b) promuove la cultura della non violenza e del reciproco rispetto, dell'educazione alla relazione e all'affettività, nei differenti ambiti in cui si manifesta la personalità degli individui, nonché nei nuovi ambiti della comunicazione digitale;

c) applica il principio della programmazione integrata delle attività per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge;

d) promuove e sostiene la costituzione di una Rete regionale antiviolenza articolata a livello territoriale, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, garantendo la formazione specifica, qualificata, certificata e integrata, nonché l'aggiornamento continuo obbligatorio, di tutti i soggetti operanti, a diverso titolo, nell'ambito della stessa;

e) sostiene e valorizza l'affermazione della libertà e autodeterminazione femminile, creando, per quanto di competenza, le condizioni per garantire l'emancipazione femminile, il raggiungimento di una effettiva parità, della democrazia paritaria e di liberazione;

h) assicura alle vittime di violenza, ai loro figli e agli orfani di femminicidio, anche maggiorenni, nel rispetto della privacy e dell'anonimato, il diritto ad adeguati interventi di sostegno globale, anche di natura economica, per consentire loro di recuperare l'integrità psico-fisica e la propria autonomia;

i) sostiene gli interventi e lo sviluppo di condizioni idonee affinché le vittime denunciino per far emergere le situazioni di violenza sommersa, anche mediante strategie d'intervento indiretto, condotte con l'ausilio di educatori professionali, nonché attraverso l'informazione e la pubblicizzazione dei percorsi di tutela e delle Reti territoriali antiviolenza;

l) favorisce la definizione di interventi mirati alla rieducazione degli autori di violenza, fatta salva la tutela delle vittime;

m) monitora il fenomeno della violenza, attraverso la completa raccolta dei dati, la ricerca e la pubblicazione di studi ed indagini, in collaborazione con l'Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne di cui all'articolo 1, commi da 124 a 134, della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo – Collegato alla legge di stabilità regionale 2014) e successive modifiche.

Art.2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) violenza sulle donne: violazione dei diritti umani e forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o possono provocare danni o sofferenze fisiche, sessuali, psicologiche o economiche, incluse minacce, coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che privata;
- b) violenza domestica: ogni atto di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verifica all'interno della famiglia o del nucleo familiare, o in condizioni assimilate alle precedenti o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore condivide o abbia condiviso la stessa residenza o domicilio con la vittima;
- c) violenza assistita: l'esperienza, diretta e indiretta, da parte dei minori di qualsiasi forma di maltrattamento attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative;
- d) stalking: le condotte di cui all'articolo 612-bis del codice penale;
- e) revenge porn: reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ex art. 612-ter c.p, attraverso la rete, con sistemi di messaggistica istantanea, i social network, senza il consenso della persona ritratta ed allo scopo di nuocerle, umiliarla o ricattarla.
- f) cultura del reciproco rispetto: processo continuo di apprendimento, di modifica e di sviluppo delle caratteristiche cognitive, relazionali, comunicative che accompagna l'individuo nel proprio percorso di crescita nell'arco di tutta l'esistenza, finalizzato all'acquisizione di atteggiamenti mentali e comportamentali consapevoli e responsabili, in armonia con i principi fondamentali trasversali del rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente;
- g) genere: costrutto sociale e culturale che si riferisce all'insieme di ruoli, comportamenti, espressioni e identità che una società associa a ciò che considera maschile e femminile.

- h) contrasto agli stereotipi di genere: azioni tese ad abbattere i pregiudizi presenti nella società che rendono difficoltoso il riconoscimento di pari diritti e pari dignità tra donne e uomini.
- i) vittima: qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui alle lettere a), b), c),d); ed e)

CAPO II

Rete regionale contro la violenza

Art. 3

(Costituzione della Rete regionale antiviolenza)

1. La Regione per favorire l'integrazione tra istituzioni, servizi pubblici e organizzazioni del privato sociale operanti negli ambiti territoriali di riferimento promuove la costituzione di una Rete regionale contro la violenza di seguito denominata "Rete".
2. La Rete si configura quale modello organizzativo unitario e coordinato in grado di garantire la prevenzione e l'efficace tutela globale delle vittime, dal primo contatto alla presa in carico, all'accoglienza e all'accompagnamento in ogni fase del percorso di uscita dalla situazione di violenza, organizzata a livello territoriale attraverso il Tavolo regionale antiviolenza, le Reti territoriali antiviolenza e la Rete sanitaria, adottando ogni provvedimento necessario alla sua costituzione.
3. La Rete regionale antiviolenza è composta:
 - a) dai soggetti operanti sul territorio regionale, anche attraverso specifici protocolli d'intesa inter-istituzionali, accordi di collaborazione e protocolli operativi;
 - b) dagli enti locali organizzati nelle Reti territoriali antiviolenza;
 - c) dai centri antiviolenza e dalle case rifugio per donne vittime di violenza e loro figli iscritti al registro regionale di cui all'art. 11;
4. La Regione favorisce l'insediamento di nuove strutture che svolgono attività di ascolto, assistenza o accoglienza alle vittime di violenza, al fine di garantire una capillare presenza sul territorio regionale e rafforzare la Rete.
5. La Regione e gli enti locali possono individuare, nell'ambito del proprio patrimonio, immobili da concedere in comodato d'uso gratuito per le finalità di cui alla presente legge.

Art. 4

(Reti territoriali antiviolenza)

1. La Regione riconosce e promuove la costituzione delle Reti territoriali antiviolenza, quale strumento inter-istituzionale per garantire l'efficacia dell'azione regionale e assicurare la necessaria integrazione fra le politiche locali, regionali e nazionali, individuando, in fase di prima attuazione, nei Comuni capoluogo di Provincia gli enti capifila deputati al coordinamento delle Reti.
2. Gli enti locali, singoli o associati, concorrono alla realizzazione delle attività di cui alla presente legge in coerenza con gli indirizzi e gli interventi regionali, e possono attivare Reti territoriali antiviolenza relative al territorio di appartenenza assurgendo al ruolo di ente capofila.
3. Per la costituzione delle Reti, gli enti locali coordinati dal soggetto capofila, possono stipulare convenzioni e accordi di collaborazione con centri antiviolenza e case rifugio, organizzazioni comunque operanti nel contrasto alla violenza nel territorio di riferimento, ASL, aziende ospedaliere, procure, forze dell'ordine, ordini professionali e ogni altro ente o istituzione interessato operante nel territorio di riferimento della rete, al fine di realizzare programmi integrati di prevenzione e contrasto alla violenza.
4. Le Reti territoriali antiviolenza svolgono le seguenti attività:
 - a) sostengono l'elaborazione e l'attuazione di programmi d'intervento coordinati a livello territoriale e promuovono la condivisione delle buone pratiche;
 - b) formulano proposte e osservazioni da sottoporre al Tavolo regionale antiviolenza di cui all'art. 8 per favorire il raggiungimento delle finalità della presente legge;
 - c) nell'ambito delle attività di cui al Capo V, effettuano il monitoraggio, l'analisi e la raccolta dei dati relativi ai progetti finanziati, i risultati conseguiti e alla diffusione del fenomeno della violenza nel territorio di competenza, anche al fine di individuare le fasce di popolazione e le aree maggiormente colpite o esposte a rischio;
 - d) predispongono una relazione annuale da trasmettere al Tavolo regionale antiviolenza, indicando le priorità d'intervento e le attività di maggior interesse condotte nell'ambito di riferimento.
5. Gli enti capifila delle Reti territoriali antiviolenza, ciascuno per il territorio di competenza, fungono da enti intermedi in fase di attuazione delle azioni previste nel Piano triennale e di attribuzione delle risorse regionali destinate alle azioni di cui alla presente legge.

Art. 5

(Rete sanitaria contro la violenza sulle donne)

1. La Regione costituisce, nell'ambito della programmazione dei servizi sanitari, la Rete sanitaria contro la violenza sulle donne, di seguito denominata "Rete sanitaria", interconnessa con gli altri servizi deputati alla presa in carico delle vittime, con i quali collabora attivamente, con i soggetti del privato sociale iscritti negli appositi registri regionali e con gli enti del terzo settore che svolgono attività in favore delle vittime di violenza.
2. La Rete sanitaria comprende i servizi di pronto soccorso ed emergenza territoriale, il 112, i DEA di I e II livello, nonché i servizi dell'assistenza sanitaria di base costituita da personale medico di medicina generale e personale medico pediatrico di libera scelta, personale della continuità assistenziale o che opera nei consultori sul territorio.
3. La composizione della Rete sanitaria può essere successivamente implementata con apposito provvedimento della Giunta regionale, al fine di garantirne il migliore funzionamento a livello territoriale.
4. Nel caso in cui il soggetto che richiede cure mediche abbia con sé figli minori, i servizi sanitari si raccordano immediatamente con i servizi sociali competenti, al fine di assicurare adeguate modalità di tutela degli stessi, anche attraverso l'eventuale inserimento in emergenza in una struttura di accoglienza.

Art. 6

(Codice Rosa)

1. Il servizio di pronto soccorso dell'emergenza, il 112 o i DEA di I e II livello, nei casi in cui si abbia evidenza di una violenza, attivano il codice rosa, aggiuntivo al codice di gravità di accesso del triage, visibile ai soli operatori sanitari.
2. L'attribuzione del codice rosa rende operativa la segnalazione all'équipe multidisciplinare, cui spetta il compito di prendere in carico la vittima di violenza e avviare il percorso di tutela di cui all'art. 7.
3. La cartella clinica compilata in attuazione del codice rosa deve contenere una raccolta esaustiva dei dati relativi all'episodio di violenza rilevanti per la successiva presa in carico e il sostegno all'attività giudiziaria, in armonia con le linee guida regionali.

Art. 7

(Percorso di tutela delle vittime di violenza ed équipe multidisciplinare)

1. La Regione, nell'ambito delle attività di programmazione sanitaria e sociale, promuove l'individuazione e la costituzione di specifiche équipe multidisciplinari, di seguito denominate "équipe", presso ciascuna struttura di pronto soccorso e presso i DEA di I e II livello, al fine di offrire sostegno alle vittime di violenza per l'attuazione del "Percorso di tutela delle vittime di violenza", di seguito denominato "Percorso".
2. Il Percorso, interconnesso con quelli attivi negli altri servizi componenti la Rete regionale, ha quali obiettivi:
 - a) favorire l'emersione del fenomeno della violenza;
 - b) garantire alla vittima che accede al pronto soccorso e alle unità operative della struttura ospedaliera un percorso di accoglienza protetta che riduca il disagio psicofisico;
 - c) garantire un progetto di continuità assistenziale e di sostegno, con l'offerta di controlli medici periodici e di interventi psicosociali e legali, in stretta integrazione tra l'ospedale e il territorio.
3. L'équipe fornisce assistenza sanitaria, sociale e giudiziaria, anche in collaborazione con le Reti territoriali antiviolenza, riguardo ogni possibile aspetto legato all'emersione e al tempestivo riconoscimento della violenza, garantendo contestualmente la rapida attivazione del percorso di tutela, nel caso in cui la vittima intenda procedere a denuncia, e la presa in carico da parte dei servizi di assistenza, in collaborazione con i centri antiviolenza e le case rifugio.
4. L'équipe è composta da almeno una unità per ciascuna delle seguenti figure professionali:
 - a) un medico specializzato in ostetricia e ginecologia;
 - b) un medico specializzato in pediatria;
 - c) uno psicologo;
 - d) un educatore professionale;
 - e) un assistente sociale;
 - f) un infermiere;
 - g) altre figure individuate anche attraverso specifiche convenzioni, accordi e protocolli d'intesa, ritenute utili alla presa in carico delle vittime.

5. L'équipe garantisce la reperibilità ventiquattro ore al giorno di almeno un operatore con competenze anche nella attivazione immediata dei servizi di tutela del proprio riferimento territoriale, e in particolare dei servizi sociali competenti.
6. La partecipazione all'équipe non comporta l'erogazione di indennità aggiuntive, gettoni, rimborsi spese o altri emolumenti.

Art. 8

(Tavolo regionale antiviolenza)

1. La Giunta regionale istituisce presso la struttura amministrativa in materia di politiche sociali senza nuovi o maggiori oneri, un Tavolo di coordinamento regionale, di seguito denominato “Tavolo regionale antiviolenza” per promuovere una programmazione integrata tra politiche sanitarie e sociosanitarie, politiche dell’educazione, della formazione e del lavoro e assicurare la più ampia condivisione di obiettivi, metodi, interventi e politiche a sostegno delle vittime e dei loro figli.

2. Il Tavolo regionale antiviolenza si riunisce con cadenza almeno semestrale ed è composto dai seguenti soggetti:

- a) il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato;
- b) il Presidente del Consiglio regionale o suo delegato;
- c) gli assessori con responsabilità e competenze in materia di pari opportunità, politiche sociali, istruzione, salute, politiche giovanili, attività produttive, politiche abitative e bilancio, o loro delegati;
- d) rappresentanti dei soggetti appartenenti alle Reti territoriali antiviolenza;
- e) Rappresentanti dei sindacati e ordini professionali;
- f) la consigliera di parità regionale di cui al Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell’articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144);
- g) il rappresentante regionale presso l’Osservatorio Nazionale, previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015;
- h) la presidente dell’Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne di cui all’articolo 1, commi da 124 a 134, della legge regionale n. 16/2014;
- i) la presidente della Commissione regionale per la parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna, di cui alla legge regionale 4 maggio 1987, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione della parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna);
- j) la presidente della Consulta regionale per la condizione della donna di cui alla legge regionale 16 febbraio 1977, n. 14 (Istituzione della Consulta regionale femminile);

- k) un rappresentante del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) di cui alla legge regionale 1 luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni – CO.RE.COM.) e successive modifiche;
 - l) il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza di cui alla legge regionale 24 luglio 2006, n. 17 (Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza) e successive modifiche;
 - m) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale;
3. Il Tavolo regionale antiviolenza può invitare rappresentanti del sistema giudiziario, penitenziario e delle forze dell'ordine, degli enti locali, del sistema sanitario, del sistema educativo, dell'istruzione, dello sport, delle associazioni, del mondo cattolico e degli ordini professionali e di ogni altro ente interessato.
4. La struttura amministrativa competente assicura al Tavolo regionale antiviolenza il supporto necessario e garantisce il coordinamento e il coinvolgimento delle altre strutture regionali.
5. Il Tavolo regionale antiviolenza ha il compito di:
- a) formulare proposte per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne, anche sulla base delle evidenze degli obiettivi raggiunti e dei dati forniti dall'Osservatorio di cui alla legge regionale n. 16/2014 e successive modifiche;
 - b) coordinare le attività delle Reti territoriali antiviolenza per garantire l'unitarietà dell'azione regionale e dare attuazione agli indirizzi regionali circa interventi globali di protezione, sostegno e reinserimento delle vittime di violenza e dei loro figli o orfani;
 - c) promuovere protocolli d'intesa, al fine di definire procedure e modelli condivisi dai soggetti coinvolti nell'assistenza alle vittime di violenza o discriminazione di genere;
 - d) assicurare il raccordo con la Rete nazionale antiviolenza del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di composizione e funzionamento del Tavolo regionale antiviolenza, individuando almeno la metà dei componenti nei rappresentanti dei soggetti appartenenti alle reti territoriali antiviolenza e assicurando altresì la rappresentatività all'intero territorio regionale.

Art. 9

(Piano triennale regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile contro le donne)

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, tenuto conto delle azioni previste dalla presente legge, adotta il Piano triennale regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile contro le donne di seguito denominato “Piano triennale” .

2. Il Piano triennale definisce:

- a) gli obiettivi e gli interventi da perseguire per la prevenzione e il contrasto alla violenza;
- b) definisce le azioni e le misure per l’aumento e il potenziamento dei centri antiviolenza, delle case rifugio, e di altri servizi specializzati per l'accoglienza, la protezione e il sostegno alle donne che subiscono violenza, inclusi servizi legali, psicologici e di accompagnamento al lavoro in base anche alle indicazioni del Piano nazionale.
- c) prevede la programmazione di attività educative e di sensibilizzazione nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nella società in generale, per diffondere una cultura del rispetto e della parità di genere, e per contrastare stereotipi e pregiudizi.
- d) indica le linee di indirizzo per l’integrazione delle politiche sociali e sociosanitarie con le politiche culturali e familiari, dell’educazione, della formazione, del lavoro, abitative, e della tutela della sicurezza che hanno ricadute sul fenomeno della violenza;
- e) indica le risorse disponibili per l’attuazione degli interventi e per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti con la presente legge, prevedendo il concorso al finanziamento da parte dei diversi settori amministrativi interessati;
- f) indica i criteri e le modalità per la concessione dei contributi regionali diretti a finanziare le attività e le strutture di cui alla presente legge;
- g) definisce standard formativi uniformi e integrati secondo il principio di multidisciplinarietà e di certificazione delle competenze acquisite di tutti gli attori della Rete antiviolenza.
- h) richiama l’applicazione delle linee guida nazionali per la violenza assistita e la vittimizzazione secondaria.

3. Il Piano triennale è pubblicato in un'apposita sezione del sito istituzionale della Regione.

Capo III

Strutture

Art. 10

(Centri Antiviolenza, Case rifugio e Alloggi residenziali per la semi-autonomia)

1. La Regione promuove e sostiene, in ciascun ambito territoriale, i Centri Antiviolenza e le Case di accoglienza per le donne maltrattate, denominate “Case rifugio”, istituiti ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera g) e comma 2, lettera e), della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) e successive modifiche, come disposto dal decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonché dalla normativa vigente in materia.
2. Le strutture di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti minimi e di quelli strutturali e organizzativi previsti nell’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall’articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2014 (Ripartizione delle risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2013-2014 di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 93 del 2013).
3. I Centri antiviolenza e le Case rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza.
4. I Centri antiviolenza assicurano il raccordo con gli enti gestori delle funzioni socioassistenziali e gli organismi pubblici e privati che operano nel settore, tramite la stipula di protocolli e accordi operativi. I protocolli sono stipulati anche con associazioni esperte di violenza, nonché di mutilazioni genitali femminili, al fine di tutelare le donne di origine straniera e provenienti da altre culture.
5. La Regione promuove e sostiene la realizzazione di alloggi residenziali per la semi-autonomia, di seguito definiti “alloggi”, aventi lo scopo di salvaguardare la relazione tra madre e bambino e il mantenimento del nucleo familiare, offrendo piena autonomia abitativa

e percorsi di sostegno e accompagnamento, sia per quanto riguarda la relazione educativa, sia per quanto riguarda il percorso di crescita personale della madre.

6. Gli alloggi sono abitazioni di proprietà o gestione dell'ente pubblico, in cui la donna, anche con i propri figli, può essere ospitata una volta superato lo stretto periodo dell'emergenza e quando non può disporre di altra collocazione abitativa, per il periodo necessario allo sviluppo del percorso finalizzato all'acquisizione o alla riacquisizione dell'autonomia personale di cui all'articolo 13.

7. La Regione valorizza le pratiche di accoglienza basate sulle relazioni fra donne e attribuisce alle associazioni e ai soggetti del terzo settore, alla cooperazione in possesso di comprovata formazione ed esperienza specifica nel campo della violenza maschile contro le donne, un ruolo preferenziale per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo.

8. La Regione si dota di linee guida regionali per indirizzare e uniformare il lavoro delle strutture.

6. E' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, il Registro dei centri antiviolenza, delle case di accoglienza e degli alloggi residenziali per la semi-autonomia di cui al presente articolo. La Giunta regionale, con propria delibera, sentita la commissione consiliare competente in materia, definisce i requisiti e le procedure di iscrizione nel suddetto Registro nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dello stesso.

Capo IV

Interventi

Art. 11

(Interventi di accoglienza, sostegno e percorsi per l'autonomia personale ed economica delle vittime di violenza di genere e dei loro figli)

1. Le azioni e gli interventi di cui al presente articolo sono rivolti:
 - a) alle donne vittime di violenza di genere italiane e straniere residenti in Campania;
 - b) ai figli delle donne vittime di reati di violenza di genere;
 - c) agli uomini autori della violenza.
2. La Giunta regionale, con delibera, disciplina le modalità ed i criteri di individuazione dei destinatari, sentita la competente commissione consiliare.
3. La Regione:
 - a) favorisce interventi a tutela dei figli delle donne vittime di violenza di genere, se minori, per il completamento del percorso scolastico e formativo;
 - b) promuove percorsi e tirocini formativi per le donne vittime di violenza di genere e per i loro figli se maggiorenni, per agevolare il loro inserimento lavorativo e sviluppare la rete territoriale all'interno di nuovi ambiti di intervento;
 - c) promuove i tirocini formativi finalizzati all'inserimento e all'inclusione socio-lavorativa dei destinatari di cui al comma 1, lettere a) e b);
4. Per favorire l'autonomia economica delle donne vittime delle violenze di genere e dei loro figli la Regione provvede alla concessione di contributi finalizzati alla copertura delle spese necessarie alla fuoriuscita dall'originario nucleo familiare per un anno e avvia azioni per il supporto psicologico e l'inserimento nel mondo professionale delle donne vittime di violenza di genere.

Art. 12

(Interventi a sostegno degli orfani di femminicidio)

1. Al fine di favorire la crescita e l'autonomia degli orfani di femminicidio, è istituito un apposito fondo pari ad euro 180.000,00, finalizzato all'erogazione di un contributo mensile, anche per il tramite del tutore, fino al compimento del ventiquattresimo anno di età o all'impiego lavorativo se precedente, allo scopo di garantire un sostegno economico costante.
2. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con altri sostegni erogati dalla Regione o dallo Stato aventi medesimi oggetto e finalità, anche se riferiti allo stesso periodo di spesa.
3. La Giunta regionale, con la deliberazione prevista al comma 2 dell'art. 12, fissa i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 13

(Azioni di sensibilizzazione e prevenzione)

1. La Regione promuove e sostiene, in ambito lavorativo, scolastico e formativo e nei luoghi di istruzione non formale, nonché nei centri aggregativi, sportivi, culturali e di svago, progetti e iniziative di sensibilizzazione e di prevenzione finalizzate alla diffusione della cultura del rispetto dei diritti della persona e delle donne, così come previsto dalle Linee guida dell'Unesco del 2018, al contrasto alla violenza e all'educazione all'affettività e alla sessualità.

2 A tale scopo la Regione sostiene:

a) la diffusione dell'educazione all'affettività e alla sessualità decostruendo pregiudizi, stereotipi e ruoli, fortemente radicati nella società e nel pensiero comune, che tendono a perpetrare le disuguaglianze e la violenza.

b) la promozione della cultura completa e trasversale essenziale per affrontare i principi che costituiscono la base dell'affetto e dell'affettività, ovvero il rispetto reciproco, il proprio e altrui consenso, la codifica delle proprie emozioni e di quelle degli altri, la scoperta di sé stessi e della propria identità.

3. Con delibera di Giunta regionale sono definite le procedure per l'attuazione di quanto disposto ai commi precedenti.

4. La Regione favorisce l'attivazione, presso gli istituti scolastici di sportelli di sensibilizzazione e prevenzione, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme online, rivolti alla comunità scolastica, per individuare i segnali di possibili forme di violenza maschile sulle donne.

.

Art. 14

(Attività di informazione)

1. La Regione, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, degli enti locali, dei soggetti gestori dei servizi socio-assistenziali, delle strutture di cui al Capo III e degli altri soggetti che operano nella Rete regionale anti violenza, e anche in collaborazione con i mezzi di informazione, promuove la più ampia conoscenza presso l'opinione pubblica delle attività di cui alla presente legge e le misure necessarie per garantire un'informazione adeguata e tempestiva sui servizi di sostegno disponibili.

Art.15

(Attività di formazione del personale operante nella Rete)

1. La Regione promuove l'organizzazione di corsi di formazione integrata e di aggiornamento rivolti al personale operante, a diverso titolo, nell'ambito della Rete regionale anti violenza, in modo da assicurare competenze specifiche, qualificate e certificate sul fenomeno della violenza, coinvolgendo le organizzazioni datoriali e sindacali, le agenzie formative e gli ordini professionali.

Art. 16

(Azioni di contrasto alla discriminazione di genere nella comunicazione)

1. La Regione, nell'ambito delle politiche di genere, promuove:

- a) un uso responsabile di tutti gli strumenti di comunicazione affinché i messaggi, sotto qualunque forma e mezzo espressi, discriminatori o degradanti, basati sul genere e gli stereotipi di genere, siano compresi, denunciati, decodificati e superati;
- b) apposite campagne di comunicazione contro la violenza di genere e per sostenere il principio della parità e della libertà femminile;
- c) azioni dirette a contrastare la discriminazione di genere nella pubblicità e nei mezzi di informazione e comunicazione, favorendo una rappresentazione rispettosa della differenza sessuale in grado di superare ogni stereotipo legato al genere femminile.
- d) ogni forma di collaborazione con le amministrazioni statali e locali competenti, gli operatori del settore della comunicazione e dei new media, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), le Università e l'Ordine dei giornalisti della Campania per le finalità previste al presente articolo.

2. Il CO.RE.COM., nell'ambito delle funzioni e delle risorse attribuite dalla legge regionale n. 9/2002:

- a) effettua periodicamente nel corso dell'anno o su segnalazione di terzi la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale, nonché dei messaggi commerciali e pubblicitari, ritenuti discriminatori in attuazione dell'articolo 36-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici). Nei casi non conformi ai codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 9, comma 3 e articolo 35-bis del decreto legislativo n. 177/2005, il CO.RE.COM. segnala alle autorità e agli organismi competenti;
- b) nell'esercizio delle funzioni di disciplina dell'accesso radiofonico e televisivo regionale assicura adeguati spazi di informazione e di espressione anche in ordine alla trattazione delle tematiche di cui alla presente legge;
- c) formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi di cui alla presente legge.

Art. 17

(Interventi rivolti alle vittime di violenza assistita)

1. Fatti salvi gli obblighi previsti dall'articolo 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e successive modifiche, nonché quanto disposto dalla legge regionale n. 34/2017, in merito alla segnalazione di minori in presunto stato di abbandono, i servizi socio-assistenziali e sanitari competenti, in collaborazione con gli operatori della Rete regionale antiviolenza, assicurano tutti gli interventi nell'interesse superiore del minore (art. 3 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia).

Art. 18

(Interventi per il contrasto dei fenomeni della tratta e della riduzione in schiavitù)

1. La Regione, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI) promuove, in collaborazione con gli enti locali, la realizzazione di programmi di protezione, assistenza e integrazione sociale rivolti alle vittime di violenza motivata da sfruttamento ed alle vittime di minore età.
2. La Regione promuove e sostiene azioni volte all'emersione e al contrasto del fenomeno della tratta e della riduzione in schiavitù, con il coinvolgimento delle forze dell'ordine, delle questure, dei tribunali e degli altri soggetti interessati, secondo le rispettive specifiche competenze.

Art. 19

(Interventi per la prevenzione del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili)

1. La Regione, fermo restando quanto disposto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile), promuove:

- a) iniziative di sensibilizzazione e formazione con la partecipazione di organizzazioni di volontariato, associazioni senza fini di lucro, strutture sanitarie, comunità di immigrati provenienti dagli Stati dove sono praticate le mutilazioni genitali femminili, per sviluppare l'integrazione socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine;
- b) la collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale al fine di organizzare azioni di formazione per gli insegnanti delle scuole dell'obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza nel campo della mediazione culturale, con il coinvolgimento dei genitori delle bambine e dei bambini immigrati, e per diffondere in classe la conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine;
- c) il monitoraggio dei casi rilevati, in collaborazione con le équipes multidisciplinari presso le strutture sanitarie e i servizi sociali.

Art. 20

(Interventi per uomini maltrattanti)

1. La Regione, per favorire il raggiungimento dell'uguaglianza tra i sessi in chiave di prevenzione contro la violenza sulle donne, sostiene e promuove anche in collaborazione con le con altri soggetti pubblici e del Terzo settore, specifici progetti e servizi sperimentali, dedicati agli uomini maltrattanti, perché attivino nuove modalità relazionali che escludono l'uso della violenza nelle relazioni d'intimità.

Art. 21

(Banca dati regionale)

1. È istituita, in collaborazione con l'Osservatorio di cui alla legge regionale n. 16/2014 una banca dati regionale telematica sulla violenza che può avvalersi anche del supporto tecnico-scientifico degli enti di studi e ricerca, università e aziende sanitarie.
2. L'attività di monitoraggio e raccolta dati comprende il reperimento, l'amministrazione, l'elaborazione, l'analisi e la divulgazione di informazioni e dati sulle caratteristiche e l'evoluzione dei fenomeni di violenza, nonché sui provvedimenti adottati e gli interventi attuati su base territoriale e a livello regionale nella materia oggetto della presente legge.
3. Le attività di monitoraggio e di raccolta dati si svolgono nel rispetto dei diritti alla riservatezza e dell'anonimato degli interessati e con le modalità previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sulla base della normativa europea e nazionale applicabile.
4. La banca dati è collocata in apposita sezione del sito istituzionale della Regione Campania.

Art. 22

(Costituzione di parte civile)

1. La Regione valuta nei casi di violenza di particolare impatto e rilevanza sociale l'opportunità di costituirsi parte civile, devolvendo l'eventuale risarcimento a sostegno delle azioni di prevenzione contro violenza.
2. La Regione in tali circostanze si avvale anche del supporto e collaborazione della Fondazione Polis per le vittime di reato.

Art. 23

(Giornata regionale in memoria di tutte le vittime di femminicidio)

1. La Regione Campania, in conformità alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328) e alla presente legge, riconosce che la violenza di genere, inclusa anche la violenza domestica, come definita nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta ad Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, è una grave violazione dei diritti umani, in particolare nei confronti delle donne, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona.
2. È istituita la Giornata regionale in memoria di tutte le vittime di femminicidio, da celebrare il 22 maggio di ciascun anno, al fine di promuovere iniziative culturali e educative, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, anche mediante un concorso, incentrato sulle diverse forme espressive dei giovani, sul tema del femminicidio e della violenza di genere.³
3. La Giunta regionale, per il tramite della Direzione generale competente per materia, garantisce l'attuazione delle iniziative previste al comma 2.

Capo V
Attuazione e monitoraggio

Art. 24

(Provvedimenti di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propri atti stabilisce criteri e modalità per:

- a) il funzionamento della Rete regionale antiviolenza e del Tavolo regionale antiviolenza;
- b) la formazione e l'aggiornamento permanente di tutti i soggetti operanti nell'ambito della Rete Regionale;
- c) il raccordo e il coordinamento con i servizi socio-assistenziali e sanitari, con i servizi di assistenza legale, abitativi, per il lavoro e la formazione, con le strutture educative e scolastiche operanti nel territorio, con l'associazionismo e le organizzazioni di volontariato;
- d) l'operatività del codice rosa;
- e) la costituzione e aggiornamento della Banca dati regionale;

Art. 25

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti sull'andamento dei fenomeni di violenza sulle donne.
2. La Giunta regionale, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità biennale, presenta al consiglio regionale una relazione contenete:
 - a) un quadro dell'andamento dei fenomeni di violenza e delle principali attività e iniziative realizzate sul territorio regionale per la prevenzione, l'informazione, il contrasto, l'assistenza e il sostegno alle vittime;
 - b) le azioni intraprese per la costituzione e l'implementazione della Rete regionale antiviolenza;
 - c) i dati sul funzionamento delle strutture destinate all'accoglienza delle vittime di violenza, sulla quantità e la qualità dei servizi offerti, nonché sulle caratteristiche socio-anagrafiche delle persone assistite;
 - d) le modalità di finanziamento degli interventi oggetto della presente legge;
 - e) le intese, gli accordi e i programmi d'intervento, anche di tipo innovativo, adottati.
5. Il Consiglio regionale promuove momenti di dibattito e confronto pubblico sugli esiti della presente legge, coinvolgendo gli operatori del settore e i soggetti portatori di interessi.

Capo VI

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 26

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede nell'ambito della Missione 12, Programma 2, Titolo 1 per euro 780.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e con uno stanziamento nell'ambito della stessa Missione 12, Programma 2, Titolo 1 pari a euro 650.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, mediante prelevamento del medesimo importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028 della Regione Campania.
2. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge concorrono con le altre risorse previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale, secondo le procedure e le modalità stabilite dalla normativa medesima.

Art. 27

(Abrogazioni e norma transitoria)

1. Dalla entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) legge regionale 11 febbraio 2011, n. 2 “Misure di prevenzione e contrasto alla violenza di genere” ad eccezione del comma 5 dell’articolo 3 per il quale si applica la norma transitoria di cui al comma successivo.
 - b) legge regionale 01 dicembre 2017, n. 34 “Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza”.
 - c) legge regionale 6 ottobre 2025, n. 19 “Misure per la promozione del benessere affettivo e della educazione sentimentale e relazionale dei minori e dei giovani.”
 - d) legge regionale 6 ottobre 2025, n. 17 “22 maggio – Giornata regionale in memoria di tutte le vittime di femminicidio. Istituzione”.
2. Dalla data di attuazione della delibera di Giunta regionale di cui al comma 6 dell’art. 10 è abrogato il comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 11 febbraio 2011, n. 2 “Misure di prevenzione e contrasto alla violenza di genere”.

Art. 28

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.